

ALLEGATO A

AVVISO

CONTENENTE I CRITERI E LE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELL'INCENTIVO PER I NUOVI RESIDENTI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L.R. 21 DICEMBRE 2021, N. 32, RECANTE "MISURE URGENTI PER CONTRASTARE LO SPOPOLAMENTO DEI PICCOLI COMUNI DI MONTAGNA"

Premessa.

La **legge regionale 21 dicembre 2021, n. 32**, stabilisce all'articolo 1 che "la Regione Abruzzo, in armonia con i principi sanciti dagli articoli 31, 37, primo comma, e 44, secondo comma, della Costituzione e in attuazione dell'articolo 7, commi 1 e 4 dello Statuto, al fine di contrastare il declino demografico in atto nelle zone montane più marginali, con la presente legge promuove iniziative volte a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei piccoli Comuni di montagna, favorendo la natalità e incentivando l'insediamento di nuovi residenti che intendono trasferire la propria residenza in detti comuni."

Tra le misure previste dalla medesima legge regionale, oltre all'assegno di natalità (articolo 2), vi è **l'incentivo per i nuovi residenti** (articolo 3) riconosciuto, per un triennio, in favore dei nuclei familiari che, entro novanta giorni dall'accoglimento della domanda, trasferiscono la propria residenza in un Comune di montagna della Regione Abruzzo con le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2, e la mantengono per almeno cinque anni unitamente alla dimora abituale, pena la decadenza dal contributo e la restituzione delle somme percepite.

La L.R. n. 32/2021 stabilisce all'articolo 3, comma 7, che "La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità di assegnazione del contributo, nonché i relativi controlli".

A tal fine, con il presente Avviso si introduce una specifica disciplina contenente i criteri e le modalità per la concessione dell'incentivo per i nuovi residenti, in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 3, comma 7, disciplina che sarà oggetto di un riesame da parte della Giunta regionale a decorrere dal 2024 sulla base dei dati ISTAT definitivi aggiornati al 01.01.2023, e tenuto conto, altresì, del numero delle domande nel frattempo pervenute.

I piccoli comuni di montagna con le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2, della L.R. n. 32/2021 che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Avviso sono i Comuni della Regione Abruzzo classificati montani sulla base dei dati UNCEM:

- a) con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, tenuto conto dei più recenti dati ISTAT definitivi (01.01.2022);
- b) che abbiano registrato nell'arco del quinquennio 01.01.2017-01.01.2022 un calo demografico superiore alla media regionale (2,89%).

Sono, altresì, compresi tutti i Comuni montani con popolazione fino a 200 abitanti, pur in assenza di calo demografico.

L'elenco dei Comuni interessati dal presente Avviso è stato approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 85 del 21.02.2023.

1. Incentivo per i nuovi residenti: requisiti di accesso.

L'incentivo per i nuovi residenti è corrisposto in favore dei nuclei familiari che, entro novanta giorni dall'accoglimento della domanda, o comunque a far data dal 01.01.2023, trasferiscono la residenza di almeno un componente del nucleo familiare originario in un Comune di montagna della Regione Abruzzo di cui all'Allegato A della D.G.R n. 85 del 21.02.2023 e la mantengono per almeno cinque anni unitamente alla dimora abituale, pena la decadenza dal contributo e la restituzione delle somme percepite.

I componenti del nucleo familiare originario che accettano di trasferirsi, al momento della presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato dell'Unione europea o cittadinanza straniera con regolare permesso di soggiorno. Al beneficio possono accedere anche gli apolidi e i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (articolo 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251);
2. residenza in Italia da almeno cinque anni consecutivi o dalla nascita se di età inferiore ai cinque anni.

Per coloro che sono già residenti sul territorio regionale il Comune di provenienza deve avere una popolazione non inferiore ai 3.000 abitanti (art. 3, comma 3).

L'incentivo è riconosciuto, altresì, ai nuclei familiari i cui componenti sono cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia.

Ai fini del conseguimento del contributo è necessario che il nucleo familiare dichiari e dimostri che l'immobile ubicato nel Comune di nuova residenza, sia esso di proprietà o derivante da un contratto di locazione o di comodato o altro titolo equivalente, sia destinato a dimora abituale per tutto il periodo di godimento del beneficio (art. 3, comma 4).

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio in modo continuativo.

In caso di variazioni intervenute nel possesso dei requisiti, il soggetto beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune interessato nonché al Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali (DPA005) della Regione Abruzzo – PEC: dpa005@pec.regione.abruzzo.it – PEO: dpa005@regione.abruzzo.it

2. Entità dell'incentivo per i nuovi residenti.

L'incentivo per i nuovi residenti è riconosciuto nella misura di 2.500,00 euro annui per ogni nucleo familiare che, entro novanta giorni dall'accoglimento della domanda, o comunque a far data dal 01.01.2023, trasferisce la residenza di almeno un componente del nucleo familiare originario in un Comune di montagna della Regione Abruzzo di cui all'Allegato A della D.G.R n. 85 del 21.02.2023 e

la mantiene per almeno cinque anni unitamente alla dimora abituale, pena la decadenza dal contributo e la restituzione delle somme percepite. Per ogni nucleo originario è riconosciuto un unico incentivo per l'intero periodo di riferimento.

L'importo del beneficio è raddoppiato qualora il nucleo richiedente avvii, nel piccolo Comune montano di nuova residenza, un'attività imprenditoriale, anche attraverso il recupero di beni immobili del patrimonio storico-artistico (art. 3, comma 5).

L'incentivo è cumulabile con eventuali altri contributi disposti per le medesime finalità, nonché con l'assegno di natalità di cui all'articolo 2 della L.R. n. 32/2021.

Gli Enti locali possono integrare con proprie risorse l'importo dell'incentivo per i nuovi residenti.

In caso di avvio dell'attività imprenditoriale non contestuale al cambio di residenza del nucleo familiare, il soggetto richiedente deve inoltrare, con le medesime modalità, una nuova richiesta avendo cura di comunicare al Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali (tramite PEC: dpa005@pec.regione.abruzzo.it o PEO: dpa005@regione.abruzzo.it) il numero iter della domanda già presentata per l'accesso al beneficio del cambio di residenza.

3. Modalità di presentazione della domanda.

Può presentare domanda per la concessione dell'incentivo uno dei componenti del nucleo familiare, purché maggiorenne, il quale sarà individuato come beneficiario ai fini del presente Avviso. Ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda.

La domanda può essere presentata esclusivamente compilando il modulo digitale presente sul sito istituzionale della Regione Abruzzo all'indirizzo <https://sportello.regione.abruzzo.it> in una apposita sezione alla quale si accede tramite credenziali di identità digitale intestate al richiedente (SPID).

Le domande possono essere presentate dal giorno della pubblicazione dell'Avviso nella sezione "Bandi per contributi" del sito internet <https://regione.abruzzo.it> e fino alle ore 23:59 del giorno 15.10.2023.

All'atto della compilazione della domanda devono essere inseriti, sotto forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci, i dati e le informazioni richieste nel modulo digitale di domanda. La compilazione del modulo digitale sostituisce l'autocertificazione cartacea.

4. Modalità di erogazione dell'incentivo per i nuovi residenti.

Entro 60 giorni dall'acquisizione della domanda presentata con le modalità disciplinate nell'articolo 3 del presente avviso, la struttura regionale competente procede all'istruttoria e alla verifica dell'ammissibilità e comunica al soggetto richiedente l'accoglimento o, in caso contrario, gli eventuali motivi ostativi che causano il rigetto della stessa.

Solo a seguito della trasmissione, al Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali (DPA005) della Regione Abruzzo all'indirizzo PEC: dpa005@pec.regione.abruzzo.it o PEO: dpa005@regione.abruzzo.it, del

certificato che attesta la nuova residenza (o, in alternativa, una comunicazione dell'avvenuto cambio di residenza), la Regione provvede a richiedere il certificato di residenza storico al Comune di nuova residenza e, alla ricezione dello stesso, a disporre il pagamento dell'incentivo concesso e ad accreditarlo sul conto corrente bancario o postale indicato nella domanda dal soggetto richiedente.

L'incentivo è erogato annualmente in un'unica soluzione per tre anni che si computano dalla chiusura dell'istruttoria da parte del Servizio competente.

Nel caso di avvio di un'attività imprenditoriale nel piccolo Comune montano di nuova residenza, l'incentivo è raddoppiato.

In tal caso l'erogazione del contributo avverrà secondo le seguenti modalità:

- 2.500,00 euro annui, a seguito della chiusura dell'istruttoria da parte del Servizio competente;
- 2.500,00 euro annui, a seguito della presentazione della visura con completamento istruttoria della Camera di Commercio competente, in corso di validità, attestante l'inizio dell'attività imprenditoriale nel Comune montano di nuova residenza.

L'erogazione dell'incentivo con modalità "a sportello" (senza preventiva graduatoria) tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, delle successive comunicazioni di avvenuto cambio di residenza e, in caso di avvio dell'attività imprenditoriale, della visura con completamento istruttoria della Camera di Commercio, previa verifica del possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 3 della L.R. n. 32/2021 e dal presente Avviso, requisiti che devono essere mantenuti per tutta la durata del godimento del beneficio.

L'erogazione dell'incentivo avverrà fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 750.000,00 euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 a valere sul capitolo di spesa 121546.1 (Missione 09, Programma 07, Titolo 1), del Bilancio regionale del corrente esercizio finanziario, denominato "*Interventi di contrasto allo spopolamento delle aree montane*", fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di disporre ulteriori stanziamenti destinati a incrementare la dotazione della misura qualora la somma stanziata si dimostrasse insufficiente al fabbisogno rilevato.

5. Obblighi.

Il nucleo familiare richiedente ha l'obbligo:

- di trasferire la residenza e la dimora abituale nel Comune prescelto, entro novanta giorni dall'accoglimento della domanda, dei propri componenti che in sede di domanda hanno accettato il trasferimento;
- di trasmettere al Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali (DPA005) della Regione Abruzzo (tramite PEC: dpa005@pec.regione.abruzzo.it o PEO dpa005@regione.abruzzo.it) i certificati di residenza nel Comune prescelto (o, in alternativa, una comunicazione dell'avvenuto cambio di residenza);
- di garantire il mantenimento della residenza e della dimora abituale nel Comune prescelto per almeno cinque anni;
- di garantire che l'attività imprenditoriale eventualmente intrapresa si svolga nel Comune prescelto per almeno cinque anni;
- di consentire e agevolare le attività di verifica e/o sopralluogo da parte della Regione e degli enti

locali interessati, nonché di fornire per tutto il periodo di fruizione del beneficio tutte le informazioni e la documentazione richiesta;

- di comunicare al Comune interessato e al Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali (DPA005) della Regione Abruzzo (PEC: dpa005@pec.regione.abruzzo.it - PEO dpa005@regione.abruzzo.it) ogni variazione in ordine al possesso dei requisiti.

6. Rinunce, decadenze e sanzioni.

Il beneficiario, nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta al nucleo familiare richiedente di mantenere la residenza anagrafica nel Comune prescelto nei termini previsti, è tenuto a comunicare tempestivamente il sorgere di tali impedimenti e a presentare alla Regione una formale dichiarazione di rinuncia all'incentivo. In tal caso la Regione provvederà alla revoca totale del contributo concesso e attiverà la procedura per il recupero delle eventuali somme già erogate.

Si procederà alla revoca del contributo concesso e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:

- 1) i componenti del nucleo familiare di nuova costituzione nel Comune prescelto violino, nei cinque anni successivi al trasferimento, l'obbligo della residenza e della dimora abituale;
- 2) qualora all'esito dei controlli si accerti, in capo ai componenti del nucleo familiare che hanno accettato il trasferimento, la mancanza dei requisiti di ammissibilità;
- 3) qualora il beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ferme restando le conseguenze previste delle norme penali vigenti in materia;
- 4) qualora il nucleo familiare beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco per almeno tre volte, e/o non trasmetta la documentazione richiesta.

7. Controlli e sanzioni.

L'Amministrazione provvederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, idonei controlli, anche a campione, diretti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda, anche avvalendosi del supporto di altri Enti.

I Comuni di cui all'Allegato A della D.G.R. n. 85 del 21.02.2023 verificano, tenuto conto del protocollo d'intesa approvato con D.G.R. n. 104 del 28.02.2022, i dati anagrafici, l'effettiva residenza e la dimora abituale dei soggetti richiedenti, nonché lo stato di famiglia, effettuando gli accertamenti necessari ad appurare la veridicità di quanto dichiarato dagli interessati, anche a mezzo di opportuni sopralluoghi da parte degli organi competenti.

Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i dichiaranti decadranno immediatamente dai benefici ottenuti. Inoltre, in caso di accertata mendacità o falsità, la Regione provvederà a segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza di rilievo penale e procederà al recupero delle somme eventualmente erogate.

La mancanza o il venir meno in qualsiasi momento dei requisiti di ammissibilità dà luogo alla revoca dell'incentivo da parte dell'Amministrazione, con contestuale recupero delle somme non dovute.

Ai fini dell'accertamento del requisito della dimora abituale, i richiedenti hanno l'obbligo di consentire e agevolare le attività di verifica e/o sopralluogo da parte dei Comuni, nonché di fornire per tutto il periodo di fruizione del beneficio tutte le informazioni e la documentazione richiesta, tra cui copia dei contratti di fornitura delle principali utenze domestiche, sia dell'immobile destinato a dimora abituale, sia dell'immobile in cui è ubicata l'attività imprenditoriale eventualmente intrapresa (se diverso dall'abitazione), nonché delle relative bollette. I controlli potranno essere esercitati, per ciascuna domanda, in qualunque momento e, comunque, fino ai cinque anni successivi alla data di riconoscimento del contributo. Qualora all'esito delle verifiche effettuate dovessero emergere variazioni o gravi irregolarità rispetto al contenuto delle dichiarazioni rese, i Comuni interessati ne danno tempestiva comunicazione al Servizio regionale competente, il quale provvederà alla revoca dei contributi e al recupero delle eventuali somme già versate, fatte salve le ulteriori conseguenze penali.

Fatte salve le disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), qualora venga accertata l'insussistenza del requisito della dimora abituale, nei confronti dei destinatari si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio del beneficio percepito.

8. Protezione dei dati personali.

I dati e le informazioni acquisite sono utilizzati ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento.

9. Informazioni

Informazioni sul presente Avviso possono essere richieste esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo: dpa005@regione.abruzzo.it

In via eccezionale, per particolari esigenze, è possibile contattare il Responsabile del procedimento al seguente numero di telefono: 085 7672397 il martedì dalle ore 10:00 alle ore 11:00 e il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 16:30.

10. Struttura competente e responsabile del procedimento

Regione Abruzzo

SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI E TERRITORIALI – DPA005

PEC: dpa005@pec.regione.abruzzo.it - PEO dpa005@regione.abruzzo.it

Ufficio Enti Locali e Aggregazioni sovracomunali

Via Passolanciano, n. 75 – 65100 Pescara

Responsabile Dott. Marino Giorgetti